



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Giudice dott.ssa XXXXX XXXXX ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. XXX/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
24.5.2024

**da**

**XXXXX XXXXX,**

**- ricorrente –**

rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSA DENIS, GANCI FABIO, MICELI WALTER,  
RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e MANISCALCO MARIA, come da mandato  
in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4,  
presso e nello studio dell'Avv. Denis Rosa

**contro**

**MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore,***

**- contumace –**

**OGGETTO: Altre ipotesi.**

**CONCLUSIONI**

**Per parte ricorrente:**



In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "*Carta elettronica*" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "*Carta elettronica*" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.

\*\*\*

Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.

\*\*\*

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti



procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente esponeva di avere ricevuto incarico di supplenza come docente nel corso dell'a.s. 2023/24 ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratto a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Sosteneva che la mancata assegnazione della carta docente a suo favore costituiva discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva Ce 1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 18.12.2000, e con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con altre disposizioni di legge ordinaria e di norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente, richiamando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "*Carta elettronica*" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta. In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in



forma specifica *ex art.* 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pur ritualmente notificato del ricorso-decreto rimaneva contumace.
3. Depositata da parte ricorrente documentazione successiva riferita all'inserimento attuale in graduatoria e proposta di contratto di supplenza per l'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.

§ § § § § § § § § §

4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che il ricorrente lamenta il mancato accredito sulla "Carta elettronica" del docente dell'importo di € 500,00 per l'a.s. 2023/24, nel corso dei quali ha ottenuto una supplenza fino al termine delle attività didattiche (doc. 1 ric.).
  - 5.1 E' tutt'ora inserito nel "sistema scolastico", in quanto inserito nelle graduatorie per l'accesso alle supplenze.
6. La questione riguarda la spettanza al personale assunto a tempo determinato della "Carta elettronica" del docente che l'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di "sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile", può essere utilizzata "per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e



cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".

6.1 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016, ivi individuandosi i "beneficiari della carta" nei "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".

6.3 Successivamente il beneficio di cui si tratta è stato esteso anche ai supplenti titolari di incarichi annuali, solo per l'a.s. 2023/24.

7. Il ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come supplente a tempo determinato, sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.

8. La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l'assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con "condizione di impiego" per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una



normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

9. Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell'importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l'attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico. Né può sostenersi che la formazione riguardi solo il personale assunto a tempo indeterminato, alla luce degli artt. 64 e 65 del CCNL, che stabilisce il diritto alla formazione dei docenti in via del tutto generale.
  - 9.1 In particolare, seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell'art. 363-ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche.
  - 9.2 La discriminazione dunque sussiste anche per l'a.s. 2023/24 in relazione ai docenti titolari di incarichi fino al termine delle attività didattiche, come nella fattispecie per cui è causa.
10. A parte ricorrente spettava quindi l'adempimento da parte del Ministero dell'accredito nella Carta Docente di importo del valore nominale di € 500,00 per l'a.s. 2023/24,



utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale l'art. 1, co. 121, L. 107/15, adempimento tuttora esigibile da parte ricorrente in quanto ancora inserito nel sistema scolastico.

10.1 Va infatti rispettata la natura dell'istituto per cui è causa, che è un beneficio a destinazione vincolata e che per espressa indicazione legislativa non ha carattere retributivo, sicché riconoscere ai docenti a tempo determinato (non l'accredito nella Carta Docente, ma) la somma corrispondente, che gli consentirebbe di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività formative, finirebbe per creare una discriminazione "a contrario" a loro favore rispetto al personale di ruolo, e verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative.

11. In conclusione, va accolta la pretesa svolta dal ricorrente in via principale, accertando il diritto dello stesso all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).

12. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 600,00 maggiorate del 30% *ex art. 4, co. 1 bis* del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.

Venezia, 26/09/2024.



Il Giudice del Lavoro

dott. XXXXX XXXXX